

COMUNE di CAMAIORE

(PROVINCIA di LUCCA)

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

**TESTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 113 del 30 SETTEMBRE 1994
E COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONI
CONSILIARI
n. 165 del 30 DICEMBRE 1996
n. 95 del 29 LUGLIO 1997
n. 8 del 21 GENNAIO 2000**

INDICE SISTEMATICO

CAPO I[^]

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

**Art. 1 - DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O
AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE**

Art. 2 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 3 - DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

**Art. 4 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE**

Art. 5 - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 6 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

Art. 7 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Art.10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art.11 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Art.12 - COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

CAPO II^

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.13 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Art.14 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

Art.15 - TARIFFE

Art.16 - SOGGETTI PASSIVI

Art.17 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Art.18 - CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art.19 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

Art.20 - PASSI CARRABILI

Art.21 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO (TAXI)

Art.22 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Art.23 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Art.24 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

Art.25 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Art.26 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

Art.27 - RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

Art.28 - PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

Art.29 - RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

Art.30 - ESENZIONE DALLA TASSA

Art.31 - ESCLUSIONE DALLA TASSA

Art.32 - SANZIONI

Art.33 - VERSAMENTO DELLA TASSA

Art.34 - RIMBORSI

Art.35 - RUOLI COATTIVI

Art.36 - NORME TRANSITORIE

Art.37 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I[^]

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai decreti legislativi 15.11.1993, n.507, e 28.12.1993, n.566.

**Testo in vigore dal 1/1/1995
approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994**

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal regolamento.

**Testo in vigore dal 1/1/1995
approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994**

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale (art. 40, comma 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/'93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, per quelle rilasciate nel mese di dicembre, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Testo in vigore dal 1/9/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 95 del 29/7/1997

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. SOPPRESSO

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 5

Concessioni o autorizzazioni

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 40, comma 2).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti connessi al rilascio dell'occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione, autorizzazione o diniego è stabilito in almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 7

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 40, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 2 giorni lavorativi prima della scadenza deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 8

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, del canone di concessione se dovuto e del deposito cauzionale di cui all'art. 2, comma 4, del presente regolamento.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 9

Revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombrò e di ripristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi

saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

3. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

4. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' altresì fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 507/'93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. 507/'93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II[^]

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e del D.Lgs. 28.12.1993, n. 566.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III[^] classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/'93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con separato provvedimento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Municipale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/'93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100%;
- Seconda categoria 90%;
- Terza categoria 70%.

**Testo in vigore dal 1/3/2000
modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 21/1/2000**

**Art. 15
Tariffe**

SOPPRESSO

**Testo in vigore dal 1/1/1995
approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994**

**Art. 16
Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

**Testo in vigore dal 1/1/1995
approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994**

**Art. 17
Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**Testo in vigore dal 1/1/1995
approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994**

**Art. 18
Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Testo in vigore dal 1/1/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 165 del 30/12/1996

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo con tende ed altre strutture l'estensione dello spazio va calcolata in base alla loro proiezione sul suolo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 20

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Testo in vigore dal 1/1/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 165 del 30/12/1996

Art. 20

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare *convenzionale*.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico (taxi)

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Testo in vigore dal 1/1/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 165 del 30/12/1996

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico (taxi)

SOPPRESSO

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tariffa stabilita per i distributori di carburante, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 18 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del sottosuolo e soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 24

**Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento**

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, deliberate a parte, e così suddivise:

a) fascia oraria 8 - 20 il 70 per cento della tariffa giornaliera ripartita per le ore di occupazione, i tempi inferiori all'ora sono arrotondati per eccesso;

b) fascia oraria 20 - 8 il 30 per cento della tariffa giornaliera ripartita per le ore di occupazione, i tempi inferiori all'ora sono arrotondati per eccesso.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, per le occupazioni temporanee si applica:

a) fino a 14 giorni la tariffa intera;

b) per quelle non inferiori a 15 giorni si applica il 50 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Testo in vigore dal 1/1/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 165 del 30/12/1996

Art. 24

Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa, deliberate a parte, e così suddivise:

a) fascia oraria 8 - 20 il 70 per cento della tariffa giornaliera;

b) fascia oraria 20 - 8 il 30 per cento della tariffa giornaliera.

3. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, per le occupazioni temporanee si applica:

a) fino a 14 giorni la tariffa intera;

b) per quelle non inferiori a 15 giorni si applica il 50 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, è dovuta una tassa nella misura complessiva di lit. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Testo in vigore dal 1/1/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 165 del 30/12/1996

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

3. SOPPRESSO.

Testo in vigore dal 1/3/2000

modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 21/1/2000

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Ai sensi dell'articolo 63 del D. L.vo 15 dicembre 1997 n. 446, come sostituito dall'articolo 18 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi, scontano una tassa determinata forfetariamente con tariffa da L. 1.250 per utenza, con importo minimo di L. 1.000.000.

La tariffa dovuta per ciascuna utenza verrà rivalutata annualmente in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente

2. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è quella ordinaria (non si applica la maggiorazione facoltativa di cui all'art. 45, comma 4°).

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- b) ai sensi dell'art. 44, comma 1 lett. c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 30 per cento;
- c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
- d) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente i mq. 9 è calcolata in ragione del 10 per cento;
- f) ai sensi dell'art. 44, comma 8, il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di semplici accessi carrabili o pedonali come previsto dall'art. 44, comma 7, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né attività da parte del proprietario dell'accesso. La tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento;
- g) ai sensi dell'art. 44, comma 9, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o di altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto.

Testo in vigore dal 1/1/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 165 del 30/12/1996

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;

- b) ai sensi dell'art. 44, comma 1 lett. c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 30 per cento;
- c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
- d) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente i mq. 9 è calcolata in ragione del 10 per cento;
- f) ai sensi dell'art. 44, comma 8, il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di semplici accessi carrabili o pedonali può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto non può estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né attività da parte del proprietario dell'accesso. La tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento;
- g) ai sensi dell'art. 44, comma 9, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o di altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 28

Passi carrabili

Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:
- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 66 per cento;
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 5 - Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale poste in essere ai fini dell'art 46 del D.Lgs. 507/'93 aventi carattere strumentale per la posa in opera e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50 per cento;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;

- comma 6 - Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è diminuita del 30 per cento.

Testo in vigore dal 1/1/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 165 del 30/12/1996

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo. In ogni caso la misura di tariffa determinata ai sensi dell'art. 24 non potrà essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lit. 250 al metro quadrato per giorno;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento; in ogni caso la misura di tariffa determinata ai sensi dell'art. 24 non potrà essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lit. 150 al metro quadrato per giorno. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 5 - Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale poste in essere ai fini dell'art 46 del D.Lgs. 507/'93 aventi carattere strumentale per la posa in opera e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50 per cento;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento; in ogni caso la misura di tariffa determinata ai sensi dell'art. 24 non potrà essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lit. 150 al metro quadrato per giorno;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;

- comma 6 - Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è diminuita del 30 per cento.

Testo in vigore dal 1/9/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 95 del 29/7/1997

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 30 per cento. In ogni caso la misura di tariffa determinata ai sensi dell'art. 24 non potrà essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lit. 250 al metro quadrato per giorno;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento; in ogni caso la misura di tariffa determinata ai sensi dell'art. 24 non potrà essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lit. 150 al metro quadrato per giorno. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 5 - Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale poste in essere ai fini dell'art 46 del D.Lgs. 507/'93 aventi carattere strumentale per la posa in opera e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50 per cento;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento; in ogni caso la misura di tariffa determinata ai sensi dell'art. 24 non potrà essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lit. 150 al metro quadrato per giorno;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;

- comma 6 - Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è diminuita del 30 per cento.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 30

Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La loro collocazione è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni con vasi o fioriere che costituiscono esclusivamente arredo urbano e che siano facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco.

Testo in vigore dal 1/1/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 165 del 30/12/1996

Art. 30

Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La loro collocazione è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni con vasi o fioriere che costituiscono esclusivamente arredo urbano e che siano facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco.

3. Sono esonerati dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Testo in vigore dal 1/9/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 95 del 29/7/1997

Art. 30

Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) SOPPRESSO

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La loro collocazione è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni con vasi o fioriere che costituiscono esclusivamente arredo urbano e che siano facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco.

3. Sono esonerati dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Testo in vigore dal 1/3/2000

modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 21/1/2000

Art. 30

Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507:

a) SOPPRESSO;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) SOPPRESSO

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La loro collocazione è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni con vasi o fioriere che costituiscono esclusivamente arredo urbano e che siano facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco.

3. Sono esonerati dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 31

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Testo in vigore dal 1/1/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 165 del 30/12/1996

Art. 31

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. SOPPRESSO

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

**Art. 32
Sanzioni**

1. *Soprattasse*

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93 e precisamente:

- a) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- b) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- c) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza di cui all'art. 3 del presente regolamento, le soprattasse sono ridotte rispettivamente al 50 per cento ed al 10 per cento.
- d) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Testo in vigore dal 1/3/2000

modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 21/1/2000

**Art. 32
Sanzioni**

Per quanto concerne le violazioni si applica quanto disposto dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e loro successive modificazioni.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

**Art. 33
Versamento della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e, comunque, per quelle rilasciate nel mese di dicembre, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo approvato con decreto interministeriale (art. 50, comma 4).

3. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Ai sensi dell'art. 50, comma 5, per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione.

5. Ai sensi dell'art. 50, comma 5 secondo periodo, qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo mediante versamento diretto all'incaricato dell'Ente impositore o all'Ente Concessionario che ne rilascia ricevuta.

Testo in vigore dal 1/1/1997

modificato con deliberazione consiliare n. 165 del 30/12/1996

Art. 33

Versamento della tassa

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e, comunque, per quelle rilasciate nel mese di dicembre, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo approvato con decreto interministeriale (art. 50, comma 4).

3. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Ai sensi dell'art. 50, comma 5, per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione.

5. Ai sensi dell'art. 50, comma 5 secondo periodo, qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo mediante versamento diretto all'incaricato dell'Ente impositore o all'Ente Concessionario che ne rilascia ricevuta.

6. Ai sensi dell'art. 50, comma 5 bis, previa richiesta del contribuente, la tassa, se d'importo superiore a lit. 500.000 (cinquecentomila), può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45, comma 8.

Testo in vigore dal 1/1/1995

approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 34

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 6, i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del

pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Testo in vigore dal 1/1/1995
approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 35
Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988, n.43, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Testo in vigore dal 1/1/1995
approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994

Art. 36
Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I^ art. 3 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 - Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di lit. 50.000;
 - c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
 - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/'93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14.9.1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.1.1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Testo in vigore dal 1/1/1995
approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994
Art. 36
Norme transitorie

SOPPRESSO

Testo in vigore dal 1/1/1995
approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 30/9/1994
Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

EM/AEB